



27581/20

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere -

Dott. LUCIA ESPOSITO - Consigliere -

Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -

Dott. ALFONSINA DE FELICE - Rel. Consigliere -

Oggetto

SANZIONI
DISCIPLINARI
PUBBLICO
IMPIEGO

Ud. 07/10/2020 - CC

R.G.N. 13728/2019

Car. 27581
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

F. N.

sul ricorso 13728-2019 proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA (omissis), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Q. 27581

- ricorrente -

contro

(omissis) elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 365/2018 della CORTE D'APPELLO di
BRESCIA, depositata il 24/10/2018;

555
/20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE.

ASF.

RILEVATO CHE:

la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato l'illegittimità della sospensione disciplinare di un giorno dall'insegnamento, inflitta ad (omissis), alla quale era stato contestato di aver chiesto ad una delle proprie alunne di smentire, col dirigente scolastico, la circostanza di tenere lezioni private ad alunni della scuola ove la stessa prestava servizio;

la Corte territoriale ha invece confermato la sentenza di prime cure in merito alla legittimità della censura, inflitta in ~~base alla diversa~~ ^{esibizione alle} contestazione di aver tenuto lezioni private nei confronti di alunni della propria scuola;

quanto alla sanzione della sospensione, la Corte d'appello ha ritenuto che, considerata la sua maggiore gravità rispetto alla censura e all'avvertimento scritto, in difetto di attribuzione in capo al dirigente scolastico, l'organo competente a esercitare il potere disciplinare fosse l'ufficio per i procedimenti disciplinari istituito presso la sede scolastica regionale;

ha argomentato in diritto che l'art. 55 *bis*, comma 1 del d.lgs. n.165 del 2001 individua il soggetto competente non sulla base della sanzione in concreto irrogata, bensì sulla base della sanzione edittale prevista per l'infrazione contestata dalla legge o dalla fonte collettiva, attribuendo al responsabile della struttura la competenza disciplinare limitatamente alle infrazioni di minore gravità;

a proposito del personale scolastico, ha affermato che l'art. 55 *bis* del d.lgs. n.165 del 2001 va interpretato alla luce dell'art. 492 del d.lgs. n. 297 del 1994, il quale, prevedendo che la durata minima della sospensione dall'insegnamento possa raggiungere i trenta giorni, fa sì che una sospensione anche di un solo giorno non possa annoverarsi fra le sanzioni cd. "minori", affidate al potere disciplinare del dirigente scolastico;

la cassazione della sentenza è domandata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca sulla base di un unico motivo;

(omissis) ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a quattro motivi, cui il Ministero non ha opposto difese;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE:

Ricorso principale:

con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., il ricorrente principale deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 55 bis del d.lgs. n.165/2001, degli artt. 492, 494, 498 del D.lgs. 297/1994";

sostiene che il *discrimen* fra la competenza del Dirigente e quella dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari sarebbe delineato dalla sanzione concretamente irrogata al dipendente e non dalle misure edittali astrattamente previste per la specifica infrazione.

Ricorso incidentale:

col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., la ricorrente incidentale contesta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 55 bis del d.lgs. n.165/2001, dell'art. 2704 c.c e degli artt. 53 e ss. del DPR n.445/2000, dell'art. 22 comma 1 lettera d) della legge n.241/1990, dell'art. 40 e ss. del d.lgs. n.82/2005, delle norme di cui al D.P.C.M. del 3.12.2013 in tema di approvazione delle regole tecniche del protocollo informatico";

deduce l'erroneità della sentenza della Corte d'appello nel punto in cui ha dichiarato legittima la censura, irrogata con provvedimento del 19 aprile 2016, per essere stata la contestazione tempestiva, atteso che la dichiarazione della prof. (omissis), dalla stessa datata e firmata - sebbene non protocollata - fosse idonea a conferire certezza al momento in cui l'amministrazione scolastica aveva acquisito la *notitia criminis*;

denuncia che l'attestazione del protocollo è l'unica valida ad attribuire data certa al documento e, conseguentemente, a consentire la verifica del rispetto dei termini perentori stabiliti dagli artt. 55 e 55 *bis* ai fini della corretta instaurazione del procedimento disciplinare;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 e n. 5 cod. proc. civ., lamenta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2106 c.c., art. 7 l. n.300/70, art. 492, comma III, D.lvo. n.1994/297, art. 95 CCNL comparto scuola 2007-2009 e art. 112 c.p.c. ; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio";

per entrambi i profili contestati, la ricorrente incidentale si duole che la sentenza d'appello, violando il criterio di proporzionalità della sanzione, abbia affermato la

Infert.

legittimità della censura, senza né valutare il buon nome dell'insegnante né considerare che si trattava di una prima violazione, e non abbia invece stabilito che in relazione al comportamento contestato la sanzione avrebbe dovuto semmai essere quella dell'avvertimento scritto;

con il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 *septies* della L. n.241/90, degli artt. 55 e 55 *bis* del D.lvo. n.165/2001, dell'art. 403 del D.lvo n.297/199 nonché dell'art. 111 della Costituzione";

la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto legittima l'irrogazione della censura a carico di (omissis) , senza valutare l'omessa specificazione della condotta vietata e il mero rinvio alle norme violate da parte dell'amministrazione scolastica, insufficiente ad integrare la motivazione richiesta dalla legge;

col quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 l. n.300/1970, dell'art. 55 D.lvo. n.165/2001, della circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione n.14/2010";

la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto soddisfatto l'obbligo di pubblicità del codice disciplinare, in quanto contenuto in atti aventi forza di legge, pubblicati ufficialmente, pur in mancanza di affissione.

Ricorso principale:

il motivo è infondato;

la sentenza gravata ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente ovvero all'ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55 *bis* del d.lgs. n.165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati e non sulla base della misura che la pubblica amministrazione possa prevedere di infliggere (così Cass. n. 20845 del 2019);

il principio è stato ribadito con la recente ordinanza Cass.n.30226 del 2019, riferita ad un'ipotesi sovrapponibile a quella oggetto dell'odierno giudizio, ove si è esplicitata la *ratio* che presiede all'invalidità della misura applicata in violazione delle regole di competenza interna - per essere stata la sanzione irrogata dal dirigente scolastico e responsabile della struttura in luogo dell'U.P.D. - sì come consistente nella minore garanzia di terzietà offerta al lavoratore, dovuta

all'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa.

Ricorso incidentale:

il primo motivo è inammissibile, atteso che la ricorrente incidentale, pur deducendo un vizio di violazione di legge, contesta in realtà un accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello, la quale ha ritenuto che la contestazione dell'illecito sia avvenuta tempestivamente con riferimento al momento in cui la stessa amministrazione è venuta a conoscenza dell'illecito (p. 8 e 9 sent.);

inoltre, la violazione di legge non è ammissibilmente dedotta perché la ricorrente incidentale omette di individuare qual è l'affermazione specifica, contenuta nella sentenza d'appello in contrasto con le norme di cui si assume la violazione;

il secondo motivo, col quale si contesta l'omessa pronuncia sulla proporzionalità della sanzione (censura in luogo di ammonimento) è inammissibile;

la Corte d'appello ha affermato, quanto all'adozione della censura, che questa traeva la sua motivazione proprio dall'indicazione della condotta tenuta dall'insegnante "...in espressa violazione di norma e di raccomandazioni interne rafforzative..."(p. 4 sent.);

pertanto, la doglianza non fa che chiedere a questa Corte la rivalutazione di una circostanza di fatto già oggetto di accertamento e valutazione da parte del provvedimento gravato;

col terzo motivo la ricorrente incidentale si duole della omessa specificazione delle norme violate, e, tuttavia, anche tale motivo è inammissibile, attesa la genericità e l'ambiguità della doglianza, di cui non è dato neppure comprendere se la stessa abbia inteso riferirsi alla sanzione ovvero alla contestazione;

il quarto ed ultimo motivo è infondato, atteso che la Corte d'appello ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato pacificamente da questa Corte in base al quale "Nel rapporto di lavoro degli insegnanti della scuola pubblica, ai fini dell'osservanza dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori - che prescrive l'affissione delle norme disciplinari vigenti all'interno dell'impresa per rendere conoscibili a tutti i lavoratori, le fattispecie di illecito e le relative sanzioni, applicabile anche al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti per il combinato disposto degli artt. 55 e 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 - deve ritenersi che, tanto per i comportamenti per i quali è prevista la sanzione espulsiva, quanto per quelli per i quali è prevista la sanzione conservativa, l'affissione non sia necessaria ove il comportamento vietato e la sanzione applicabile

siano previsti da disposizioni contenute in fonte normativa avente forza di legge, come tale ufficialmente pubblicata e conosciuta dalla generalità." (Così, per tutte, Cass. n. 56 del 2007);

in definitiva, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno rigettati;

le spese del presente giudizio sono compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale ^{non} e della ricorrente incidentale, ^{proprio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.} ^{è invece tenuto all'adempimento} ^{non} ^{Adunanza} ^{non} [/]

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale.

Rigetta altresì, il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte ~~sia del ricorrente principale sia della ricorrente incidentale~~, ^{involontaria} dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13. ^H

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 7 ottobre 2020

Il Presidente
(Adriana Doronzo)


Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

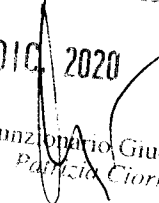


Depositata in Cancelleria

Oggi

- 2 DIC 2020




Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra